



IMAGO ROMAE

The Perception of Modern and Ancient Rome

Il concetto di tutela dell'ambiente nell'antica Roma tra religione, filosofia e diritto¹.

Di [Mariano Malavolta](#)

Publicato in [Imago Romae](#) il 18 maggio 2009

¹ Testo dell'intervento in margine alla conferenza di Grazia Sommariva, svoltasi il 22 aprile 2009 nella sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana.



“Quando Tin(ia) fece sua la terra dei Rasna stabilì e volle che le terre fossero misurate e i campi segnati. Conoscendo l’ingordigia degli uomini e la terrena avidità, ordinò che tutto da termini fosse distinto. Tempo verrà che per l’ingordigia dell’ottavo secolo, l’ultimo del mondo, gli uomini con frode violeranno la proprietà, metteranno le mani sui termini e li rimuoveranno. Ma chi vi metterà le mani e li rimuoverà, per ingrandire il suo potere, per scemare l’altrui, per questo delitto sarà dagli dei condannato.

Se lo commetteranno servi, essi cambieranno padrone in peggio. Se il padrone sarà complice, tosto sarà sradicata la sua casa e perirà tutta la sua discendenza. E i violatori da orrende malattie e piaghe saranno colpiti e paralizzati nelle loro membra. Allora anche la terra da bufere, e cicloni, e frequenti frane sarà scrollata. E i raccolti spesso saranno guasti e atterrati dalle piogge e dalla grandine, arsi dalla canicola e distrutti dalla ruggine. E molte le discordie civili. Sappi che questo accade quando tali delitti si commettono. Perciò non essere ingannatore e la tua lingua non sia biforcuta.

Riponi questo insegnamento nel tuo cuore”.

Così il celebre oracolo (qui riprodotto nella traduzione ormai patinata di Giovan Battista Pighi²) noto con il nome di “profezia di Vegoia”, che ancora in una raccolta di scritti di agrimensura compilata nel V secolo d.C., nel clima plumbeo della imminente dissoluzione del ben ordinato cosmo dell’Impero, veniva conservato nella memoria storica della casta dei gromatici e riproposto come spiegazione cosmologica dei tragici tempi che allora all’umanità toccava di vivere.

La ninfa Vegoia nella sua profezia (che di fatto esprime – è bene ricordarlo – angosce insorte nell’età graccana) lamenta soprattutto che la scellerata rimozione dei termini avvenga non già e non soltanto per uno spregevole vizio di *serui uillici*, ma addirittura con la complicità di uomini liberi (*domini*) che hanno ormai dimenticato le norme dell’onesto vivere, accecati dai più sordidi personali interessi, e pronostica – fra le punizioni che affliggeranno gli empi trasgressori – il contrappasso della paralisi delle membra, geometrica sanzione dell’indebitato e fraudolento “avanzare” dei cippi confinarii, individuando proprio in questo disordine dei catasti, con l’inqualificabile complicità delle autorità, la radice del male profondo che affliggeva quel secolo crudele.

Indubbiamente – e passiamo dalla profezia alla storia – fu proprio la casta dei gromatici ad essere colpita per prima dal nuovo caos, svilita dal dilagare di una fiera destrutturazione che di lì a poco avrebbe avviato il processo di trasformazione profonda seguito alla fine del mondo antico, destinato a segnare per lungo ordine d’anni gli interminabili secoli del Medio Evo: possiamo dunque ben comprendere l’interesse che gli esperti di agrimensura autori della raccolta (più o meno contemporanei di Agostino) provarono per l’antica profezia: ma è altrettanto fuor di dubbio che del precetto finale contenuto nella profezia, di “riporre questo insegnamento nel cuore” (*disciplinam pone in corde tuo*), l’umanità abbia effettivamente continuato a far tesoro, proprio per l’intrinseco interesse alla conservazione di un valore considerato fondante in ogni patto sociale basato sul reciproco rispetto dei contraenti e, in primo luogo, sulla sacralità della proprietà privata, specie della proprietà fondiaria.

Ecco così che gli echi dell’antico oracolo ispirato all’*Etrusca disciplina*, e la sacralità della proprietà privata, considerata dai giuristi classici estensione quasi corporea dei *civium capita*, riaffiorano, insieme con i germi della rinascita della civiltà e con un’aderenza a dir poco sorprendente agli antichi concetti pagani, nella cultura popolare e nell’iconografia degli edifici del culto cristiano, dove la fraudolenta rimozione dei cippi confinarii viene bollata come “peccato” ed additata alla pubblica esecrazione in alcune raffigurazioni del Giudizio Universale (quella che ho presente porta la data 1410) illustrate da scritte che bollano “chi caccia³ li termini” ossia chi sposta i cippi confinarii, macchiandosi di un reato che del resto viene già contemplato in norme statutarie più o meno coeve con irrogazione di pena per “chi trahesse ovvero mutasse term(in)i et de chi guastasse li limite”⁴.

È il primo germogliere dei semi della rinascita dello stato di diritto, e dunque della fede nella trasparenza dei rapporti di proprietà, garantita da una superiore autorità, oltre che dall’esistenza di adeguate documentazioni d’archivio.

Non è certo il caso, a questo punto, di arzigogolare troppo sui buoni fondamenti teoretici del rispetto della sacralità dei termini o cippi confinari, né di richiamare la circostanza di come l’inosservanza di quella sacralità sia un aspetto non di poco

² G.B. PIGHI, *La poesia religiosa romana*, Bologna 1958, p. 23.

³ Nella lingua regionale il verbo “cacciare” (sinonimo di “estrarre”) indica tecnicamente l’atto della rimozione dalla sede originaria, come, ad esempio, nell’uso vernacolare dell’espressione “cacciare un dente”.

⁴ *Statuti di Ascoli Piceno*. A cura di G. BRESCHI e U. VIGNUZZI. I, Ascoli Piceno 1999, p. 329.

conto dell'attuale disastro globale, prodotto dalla dilagante inosservanza della norma generale *pacta sunt servanda*, che gli studiosi di filosofia del diritto da tempo denunciano come sintomo di un'entropia dell'autodistruzione della civiltà.

Mi limito a constatare quanta parte della nostra "memoria culturale" sia rimasta collegata all'ambiente e contenuta nel persistere di quelle antichissime linee tracciate addirittura nel momento del primigenio imporsi della vita civile, consentendoci ancor oggi di leggere nel tessuto del nostro territorio la sua millenaria storia e di riconoscere, tanto per fare qualche esempio, l'originario impianto urbanistico ippodameo nel nucleo centrale dell'abitato di Napoli, o il disegno dei gromatici nelle tracce delle centuriazioni romane lungo la via Emilia o nei reticoli degli isolati dei centri storici di tante città dell'Italia centrale e settentrionale. Lo schema urbanistico della maggior parte dei nostri centri urbani ha spesso preso forma aderendo con tenace pervicacia ad antichissime infrastrutture "originarie" che in molti contesti, anche se non sempre, hanno quasi naturalmente usufruito della buona sorte d'essere risparmiate dalla peggiore libidine speculativa, conservando intatta – anche nella topografia – quella identità primigenia che è il vero plusvalore, accumulato in quasi tre millenni di storia e di cultura, di tanta parte del nostro paesaggio.

Ho ascoltato qui, insieme con la maggior parte di voi – poco meno di un mese fa⁵ – la prolusione di Salvatore Settis (*Il paesaggio tra cultura e territorio*) e ho scoperto su quale tenuissimo contesto normativo (prodotto o, per meglio dire, appena germogliato nei decenni successivi all'Unità e soprattutto nel periodo fra le due guerre del ventesimo secolo) si sia innestata la vigente legislazione di tutela dell'ambiente, che per di più si riduce ad ottimistiche dichiarazioni d'intenti, quotidianamente smentiti dagli scempi dei quali tutti noi siamo testimoni più o meno sofferenti. Se tanto possiamo dire del nostro presente, sul quale siamo fin troppo documentati, è facile immaginare quali potranno essere i risultati di una ricerca indirizzata alla definizione del concetto di tutela "operante" nel mondo antico in generale e nel mondo romano in particolare, ossia in quell'ambiente per tanti aspetti ignoto, oltre che vastissimo, dell'ecumene antica, e dentro una documentazione che, all'opposto, si caratterizza proprio per la sua frammentarietà casuale e le sue sterminate lacune. Il rischio più probabile, giusto per evocarne uno solo, è quello di sovrastimare, a tutto vantaggio dei nostri antichi progenitori, la consistenza effettiva dei più che labili indizi dell'esistenza stessa di un simile concetto di tutela.

Eppure questo doveroso appello al metodo non esclude – la mia citazione dell'antica profezia lo dimostra – che si possa pur sempre risalire, proprio sulla scorta delle persistenze e delle sopravvivenze, e in una prospettiva di lunga durata dei millenni, all'individuazione di radici della moderna coscienza ambientalistica, ritrovandone gli archetipi più lontani nel tempo e dunque accettando la sfida che il tema di questo dibattito ha audacemente lanciato.

Non per caso, nella storiografia recente, si è tanto parlato dell'antica profezia: in essa i limiti "geografici" del territorio, come osserva Giusto Traina⁶ (io direi quasi "catastali"), "coincidono con quelli dell'ordine politico, e dunque con l'immagine cosmologica legata all'ideologia egemone", e come tali essi vengono riproposti invano, in un disperato estremo tentativo di recupero di valori fondanti, in un momento di crisi epocale del mondo tardo antico, per tornare d'attualità in un secolo che, come il nostro, vede a sua volta seriamente minacciata la sua preziosa "civiltà occidentale" da un processo vorticoso di

⁵ Il 27 marzo 2009, in questa stessa sala.

⁶ *O.c.* in BIBL., p. 79.

globalizzazione che sembra caratterizzarsi per tratti viepiù catastrofici oltre che per esiti imprevedibili. D'altra parte, se nemmeno l'inarrestabile flusso migratorio che quindici secoli fa travolse la *pars Occidentis* riuscì – come si è notato – a cancellare dalla memoria culturale dell'Occidente quell'imperativo categorico fondato sul vincolo sacrale originario del rispetto dei confini catastali, è altrettanto vero che quel principio ordinatore era considerato in crisi già parecchi secoli prima, in pieno *saeculum Augustum*, stravolto dai tumultuosi processi di crescita e di espansione della città antica: già Livio lamentava la violazione sistematica dello spazio sacro del pomerio dell'Urbe e la costruzione di edifici abusivi addossati alla cinta serviana (1, 44, 4) richiamando il concetto (etrusco) originario del divieto di costruire al di là di quella linea che divideva il sacro dal profano⁷. Già ai tempi di Livio, dunque, si considerava ormai perduta – con funesto presagio – quell'antica sapienza che il poeta Orazio considerava base fondante dell'edificio della civiltà, di cui delineava puntualmente i tratti: *fuit haec sapientia quondam / publica priuatis secernere, sacra profanis, / concubitu prohibere vago, dare iura maritis / oppida moliri, leges incidere ligno* (*Ars* 396-399).

Chi invadeva l'area sacra e pubblica del pomerio con costruzione abusiva poteva dunque ben essere considerato sovvertitore dell'ordine cosmico di quei confini fra sacro e profano, pubblico e privato che erano stati devastati dal tempestoso *saeculum* male inaugurato dall'età graccana, e che anche dopo l'avvento del *saeculum Augustum*, nonostante la propaganda di regime, apparivano ai *prudentes* non meno costantemente minacciati da un'empietà ormai endemica e tutto sommato tollerata, che traspare dalle parole di Tacito, quando lamenta lo stato della rete viaria italica mal ridotta *fraude mancipum et incuria magistratuum*⁸ (ossia per le frodi delle ditte appaltatrici e l'incuria delle autorità): una frase che stigmatizza quella stessa più o meno concertata complicità fra *serui* e *domini* aborrita dalla ninfa Vegoia, e che potremmo anche leggere come un'istantanea efficacissima della attuale “deriva” italiana, posto che non la si riferisca alle sole strade.

L'ordine originario, sancito dall'avvento della *ciuitas*, era stato canonizzato dal collegio dei pontefici, depositari del *fas* e delle formule rituali che avevano regolato i criteri di quelle separazioni, l'individuazione degli spazi sacri e dei confini da rispettare e, inoltre, le situazioni e le cerimonie che, di volta in volta, consigliavano o consentivano il superamento di quei confini. Il pomerio è senza dubbio il più evidente e il più funzionale di queste linee di confine, ma ad esso andavano aggiunti le aree templari, la curia, il comizio, i luoghi consacrati (*inaugurati*) in funzione delle sue necessità, dalla *civitas*. In tutti questi casi, a ben vedere, la questione della tutela si poneva prima di tutto come tutela dei confini dell'area sottoposta al vincolo sacrale, e dunque tutela della “proprietà” di questo o quel Nume. Interessa, a questo riguardo, il parallelo che Ettore De Ruggiero magistralmente delineava fra *consecratio* e *mancipatio*, entrambi percepiti, nella loro essenza, come riti solenni di trasferimento della proprietà: la *mancipatio* regolava la vendita solenne *per aes et libram*, fra privati, di una *res mancipi* (tale era il *dominium ex iure Quiritium*, ossia la proprietà terriera *in Italico solo*), mentre la *consecratio* permetteva un analogo passaggio nel quale il bene veniva stabilmente alienato alla divinità, secondo un rito che, anch'esso, era ammissibile soltanto *in Italico solo*.

Il vincolo sacrale – dislocato o fondato dai pontefici (come nel caso del pomerio, della curia, del comizio, delle aree templari) o da essi semplicemente riconosciuto come tale (pensiamo alle cime dei monti, sedi per così dire “naturali” di sacrifici

⁷ OGILVIE, o.c. in BIBL., p. 180: *dividing the hallowed from the profane*.

⁸ *Ann.* 3, 31, 5: *Idem Corbulo, plurima per Italiam itinera fraude mancipum et incuria magistratuum interrupta et imperuia clamitando, exsecutionem eius negotii libens suscepit; quoid haud perinde publice usui habitum quam exitiosum multis, quorum in pecuniam atque famam damnationibus et hasta saeniebat.*

dovuti, come il *Latiar* o il *Palatuar*) – poteva riguardare un'infinità di luoghi: “nella concezione religiosa romana si riteneva infatti che ogni luogo, di ogni tipo, ospitasse la propria divinità immanente, il proprio *genius loci* (locuzione che non per caso è tornata attuale in architettura): Servio ci rammenta che *nullus enim locus sine genio* (*ad Aen.* 5, 85), e aggiunge poi che per lo più esso si manifesta sotto la specie di un serpente (*per anguem plerumque ostenditur*). Il *genius* è vera e propria divinità presente nel luogo che protegge, custodisce, santifica, e dove esercita un'azione speciale ed attiva su coloro che vi giungono o vi dimorano e lo sentono presente. Il *genius loci* è soprattutto là dove il luogo appare notevole o per bellezza di panorama o per ubertà, per ricordi mitologici, storici, o è difficile per il transito, ai confini di un paese esposto ai pericoli di vicini inospitali, oppure ha assunto una speciale importanza, effimera o duratura, per chi vi ha soggiornato più o meno a lungo. Allora l'essenza divina, la divinità che il Romano nel suo panteismo sentiva ovunque presente, si impersonava nel *genius loci*, che nel luogo aveva culto. Ovunque fosse un credente, là primo spirito protettore ed amico a lui più vicino era il *genius loci* che la sua fede evocava ad animare e a santificare il luogo stesso”⁹.

Un consistente insieme di documenti di indubbio interesse ai fini dell'individuazione del concetto antico di tutela è quello relativo ai boschi sacri, i *luci*, per i quali una amplissima documentazione, arricchita da una puntuale esegesi, è stata fornita da Anna Pasqualini in una voce del *Dizionario epigrafico di Antichità romane*, con speciale riguardo ai contenuti delle leggi sacre che regolavano il divieto di scaricarvi rifiuti, seppellirvi cadaveri, celebrarvi cerimonie funebri, o di utilizzare il ricavato (dal taglio del legname o da altro: il *lucar*) che invece doveva essere impiegato soltanto nel circuito dell'economia che potremmo definire “santuariale”, ad esempio come contributo alle spese per le cerimonie culturali, fra le quali c'era anche il più o meno modesto compenso per gli attori che si esibivano nella celebrazione di *ludi scaenici*.

Una conferma indiretta dell'assunto iniziale di questo mio contributo, che cioè la radice del concetto di tutela sia da ricercare in un originario imperativo categorico di protezione dei confini, del più o meno immaginario “solco” tracciato secondo il rituale dell'*Etrusca disciplina*, viene proprio da una suggestione evidenziata dalla rassegna dei boschi sacri, che riferisce sull'ipotesi del Palmer, secondo cui il vetustissimo cippo del foro conserverebbe il testo di una *lex luci*, analoga a quelle documentate per età più recenti a Lucera e a Spoleto, spiegabile con il carattere sacro del *comitium*: la primitiva area di adunata dei cittadini, presso la *curia Hostilia*, sarebbe stata in tempi remoti coperta da un bosco sacro, e questa – nota la Pasqualini – è circostanza di notevole interesse se pensiamo agli altri luoghi in cui tali boschi assunsero carattere pubblico, ossia all'analogia tra il bosco del foro romano, il *lucus Dianius* di *Aricia* e il *lucus Ferentinus* presso il lago di Albano, visto che questi due ultimi furono centri federali della lega latina. Spazi, a ben vedere, che finiscono con l'essere destinati ad una funzione pubblica voluta dalla *ciuitas*, mentre la tutela originariamente imposta dal vincolo sacrale si trasforma in tutela dei confini dello spazio di rappresentanza, ossia affermazione della proprietà collettiva di un'area concretamente occupata e posseduta dall'insieme dei singoli *ciues*, ossia dal *populus*, che rappresenta in quei casi la parte attiva della *ciuitas*, non soltanto quando va in guerra sotto il comando del *magister populi*, ma anche quando, come *comitium* curiato o calato, conferisce l'*imperium* al *rex* o ai magistrati, vota leggi, pronuncia verdetti emananti dalla sua sovranità, ratifica testamenti e adozioni.

⁹ CESANO, *o.c.* in *Bibl.*, p. 462.

Il regime di condominio che rende ogni singolo cittadino un po' proprietario (*pro quota*) dello spazio consacrato autorizza il singolo a esigere la piena disponibilità, per il transito o la sosta, di ogni spazio pubblico, piazza o strada che sia, sorvegliando che esso non sia abusivamente occupato, così come autorizza la moderna sensibilità degli appartenenti ad uno stato democratico e dunque proprietari, *pro quota*, del bene ambiente. Segnalo anche, a questo riguardo, un più recente contributo di Giuseppe Ragone, dedicato espressamente all'economia e alla tutela del bosco sacro nell'antichità, che ha riconosciuto l'importanza storica della continuità di alcuni "aggregati vegetali sottoposti a tutela" (così li definisce l'autore) quali il roseto della Porziuncola assisana, il bosco del Clitunno, l'orto degli ulivi al Getsemani, che incarnano uno sviluppo del concetto di tutela in qualche modo successivo rispetto a quello appena descritto.

Fra i numerosi altri contesti di particolare attinenza al nostro tema, non può mancare la grande attenzione del mondo romano nei confronti di quello che oggi si chiamerebbe patrimonio idrogeologico, comprendendovi sia la particolare venerazione di fonti e sorgenti sedi di culti (ben esplorata nel volume degli atti di un convegno recente, curato da L. Gasperini), sia lo sterminato lavoro di sistemazione dei terreni messi per la prima volta a coltura nel periodo a ridosso dell'inarrestabile dilagare dell'*ager Romanus* nell'Italia centrale – dopo la battaglia di *Sentinum* e la costituzione della tribù *Velina* nel 241, con la sistematica "occupazione" delle enormi porzioni di *ager publicus* guadagnate dalla conquista. Un lavoro per certi aspetti tutt'altro che rispettoso dell'ambiente, che comportò la costruzione di strade e soprattutto, un fiero disboscamento eseguito con il massiccio intervento della manodopera schiavile, ma che fu generalmente accompagnato dalla messa in opera di capillari opere di drenaggio dei terreni agricoli, nonché dalla costruzione di infrastrutture utili alla captazione e alla distribuzione delle acque e alla formazione di riserve idriche destinate a vita più che millenaria, e che molto potrebbero ancora insegnarci in materia di prevenzione dei dissesti¹⁰.

Se ora passiamo al tema dei soggetti preposti alla tutela, ossia ai magistrati e ai sacerdoti che furono parte attiva della costituzione dell'antico stato romano, e dunque i motori di ogni iniziativa di legislazione e attività di controllo, anche una semplice rassegna dei numerosissimi contesti in cui istituzionalmente si configuravano azioni di tutela comporterebbe un discorso assai più complesso, che in questa sede dobbiamo semplificare, limitandoci per il momento a constatare che se da un lato la tutela della memoria culturale delle distinzioni fra sacro e profano, pubblico e privato, spettava in primo luogo ai pontefici, poi agli altri collegi sacerdotali, dall'altro la concreta tutela dell'integrità dei confini stabiliti del sacro e del pubblico rientrava nel complesso della *cura urbis*, affidata *ab immemorabili* agli edili, nati come magistrati plebei (coadiutori dei tribuni) alle cui dipendenze erano i *quattuorviri viarum curandarum* (uno per ciascuna delle quattro regioni serviane dell'urbe), ai quali in seguito si affiancarono i *duoviri viis extra propiusue Romam passus mille purgandis*: un organigramma che denota già una divisione di incarichi per le strade situate o dentro la città o nel suburbio, ossia nelle sue immediate vicinanze.

L'esistenza di una magistratura apposita (creata a quel che pare da Cesare) per la viabilità del suburbio sembra evidenziare esigenze insorte in età piuttosto tarda, con il dilagare della città e del suburbio nell'ultimo secolo dell'età repubblicana, così come la scomparsa dei *duoviri* e la ristrutturazione del vigintisexvirato operata da Augusto, che affidò (per l'intero loro percorso)

¹⁰ Un esempio di opera di drenaggio realizzata mediante lo scavo di profondi incili è documentata dai mattoni del formato cosiddetto "lidio" rinvenuti in uno scavo nei pressi di Cossignano (AP): M. MALAVOLTA, *Lydium laterum genus (nota a Vitruv. II 3, 1)*, in «Archeologia classica» 1977, a. 29, fasc. 1, pp. 184-187, tavv. XLVIII-XLIX.

la *cura uiarum* a personaggi di rango pretorio o consolare mostrano il dilagare delle competenze di magistrati urbani *cum imperio* (oltre che del pretore urbano) per tutto il territorio dell'Italia: un fenomeno che in qualche misura possiamo dire prefigurato dalle particolari competenze attestata, ad esempio, nei decreti del senato sulle “province” dei due consoli del 59 (Cesare e Bibulo) inizialmente incaricati di una speciale curatela su *silvae callesque* (ossia, a quel che pare, delle foreste con *picariae* [industrie di produzione della pece da resine vegetali]¹¹ del *Bruttium* e dei tratturi apulo-lucani).

Nella stessa direzione importantissime funzioni di controllo dell'assetto urbano di Roma vennero in età imperiale stabilmente affidate ad appositi magistrati (pensiamo, solo per fare un esempio, ai *curatores alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis* istituiti da Tiberio, se non già dallo stesso Augusto).

Rivolgendo quindi la nostra attenzione alla Città e alle città in generale, è importante, intanto, notare come una originaria distinzione fra città e campagna, *urbs* e *rus*, ambiente urbano e ambiente rurale (sancito nella mitica ripartizione serviana del territorio fra tribù urbane e tribù rustiche) si riveli forse più persistente negli ordinamenti municipali, che sempre distinguevano nettamente coloro che avevano il domicilio entro le mura della città e coloro che lo avevano fuori, nel senso che i primi erano considerati come veri *municipes* o *coloni* e i secondi come *incolae*; gli uni ammessi al decurionato e alle magistrature, gli altri esclusi.

Questa differenza, che appare già nel cap. 91 della *lex Ursonensis*, è confermata da un luogo di Ulpiano, dove peraltro si lamenta l'espedito escogitato dai maggiorenti delle comunità, di trasferirsi nella loro campagna, con lo scopo di sottrarsi ai più onerosi *munera* curiali¹², mentre un testo di età traiana attesta – per un momento in cui la negazione delle cariche pubbliche agli *incolae* era ancora sentita come un'esclusione – una precisa concessione, fatta dall'imperatore nel 105 o qualche tempo prima, *ut incolae, quibus fere censemur, muneri[bus nobiscum fungantur]*¹³. Da qui l'uso non infrequente, nelle epigrafi, di chiamare i cittadini con pieni diritti *municipes intramurani* (CIL XI 3797 da *Veii*), e *municipes extramurani* i semplici *incolae* (*ibid.* 3798). Ancor più netta la distinzione che troviamo in un'iscrizione di Sicca (in Numidia, CIL VIII 1641) nella quale si prescrive che siano ammessi ad una elargizione i *municipes item incolae, dumtaxat incolae, qui intra continentia coloniae nostrae aedificia murabantur*. I domiciliati entro le mura della città vengono più comunemente chiamati *urbani* (V 7696; IX 2568, 2855, 6257; X 5059) o, talvolta, *oppidani* (IX 2473).

La nozione di città intesa come adiacenza della cinta muraria ricorre in numerosi contesti normativi documentati dalle leggi epigrafiche, a cominciare dalla *tabula Heracleensis*, la c.d. *lex Iulia municipalis* (CIL I² 593, del 45 a.C.), la quale, oltre a prescrivere ai frontisti gli obblighi di pulizia della pubblica via (ivi compresa l'eliminazione di eventuali ristagni d'acqua che ne impedissero l'uso), affida la sorveglianza su questa norma ai suddetti *duoviri*, definendo lo spazio urbano con la locuzione *quae uiae in urbem Rom(am) propiusue u(rbem) R(omam) p(assus) m(ille) ubei continente habitabitur* (alla l. 20, ripetuta quasi alla lettera alla l. 56: *quae uiae in urbe Roma sunt erunt intra ea loca, ubi continenti habitabitur* (con il divieto di transito dei *plostra* nelle ore diurne).

¹¹ F. GRELLE – G. VOLPE, *Aspetti della geografia amministrativa ed economica della Calabria in età tardoantica*, in “Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane, Bari

¹² Dig. 50, 5, 1, 2: *qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis, cum inter eos ad primos honores creari possint, qui in ciuitate munerabantur* [che il MOMMSEN legge: *cum inter eos ad primos honores qui creari possent in ciuitate numerabantur*, ma vedi anche il *murabantur* dell'iscrizione di Sicca], *evitandorum maiorum onerum gratia ad colonos praediorum se transtulerunt, ut minoribus subiciantur, hanc excusationem sibi non parauerunt*.

¹³ CIL V 875 = ILS 1374.

Una definizione analoga troviamo nella *lex Quinctia de aquaeductibus* del 9 a.C., dove leggiamo: *in urbe Roma et qua aedificia urbi continentia sunt erunt* o ancora: *circa riuos qui sub terra essent et specus intra urbem et urbi continentia aedificia* con evidente allusione a parti della città che si estendevano oltre il limite pomeriale dell'*urbs* propriamente detta, secondo uno schema che giunge a contrapporre la nozione di *urbs* a quella di Roma: la prima in quanto è rinchiusa dal pomerio, la seconda in quanto fuori della prima ne abbraccia i sobborghi, come spiega Paolo, nel commento *ad edictum* in *Dig.* 50, 16, 2: *'urbis' appellatio muris, 'Roma' autem continentibus aedificiis finitur, quod latius patet*, e Marcello che cita Alfeno in *Dig.* 50, 16, 87: *ut Alfenus ait 'urbs' est Roma, quae muro cingeretur, Roma est etiam qua continentia aedificia essent: nam Romam non muro tenuis existimari ex consuetudine cotidiana posse intellegi, cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra urbem habitaremus*¹⁴).

Di notevole interesse le formule utilizzate negli statuti municipali per indicare la delimitazione degli abitati di municipi o colonie, considerate – secondo la definizione di Aulo Gellio – *effigies parvae simulacraque quaedam* della grande Roma. Nella rubrica 62 dello statuto di *Malaca* (databile agli anni 82-84) possiamo leggere la disposizione relativa al divieto di demolizione di edifici che sorgevano dentro l'abitato: *ne quis in oppido municipii Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito demoliendumue curato*, che la Lamberti¹⁵ così traduce: “che nessuno, entro le mura del municipio Flavio Malacitano, e in ordine agli edifici adiacenti le mura, scoperchi, abbatta o demolisca un edificio”. Ed è appena il caso di notare che quasi le stesse parole (*ne quis in oppido... detegito neue demolito*) possiamo leggere nella *lex municipii Tarentini* (anteriore al 62 a.C.), nella *lex Ursonensis* (del 44 a.C., cap. 62), mentre lo stesso divieto di demolizione a fini di lucro è ribadito nel testo epigrafico dei *senatusconsulta de aedificiis non diruendis* (*CIL X 1401 = ILS 6043 = RICCOBONO*, p. 288).

Nel *s.c. Hosidianum*, del 44 d.C., si legge della *providentia optimi principis* (ossia di Claudio) interessata *tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati*. Nel *Volusianum*, datato all'anno 56, nello stile precupuo del *quinquennium Neronis*, si rinnovano le sanzioni dell'*Hosidianum* nel nome della *felicitas* di un *saeculum* che non può ulteriormente tollerare che, anche se solo in una sua parte, l'Italia sia deturpata (*ruinis aedificiorum ullam partem deformari Italiae*), assecondando cioè la trascuratezza che, almeno fino al momento di quel provvidenziale provvedimento, avrebbe potuto far dire a qualcuno che lo stato romano “era sotto le macerie” (*ita ut diceretur senectute ac tum[ulo iam rem Romanam perire]*)¹⁶. Questa *deformitas* denunciata nel testo del Volusiano è rievocata nella sentenza di Ulpiano riportata nel Digesto fra quelle che illustrano le mansioni del *praeses provinciae*, il quale è tenuto, fra l'altro, a costringere i rispettivi *domini* a ricostruire gli edifici demoliti, irrogando, se necessario, adeguate sanzioni (*Dig.* 1, 18, 7: *et aduersus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat*).

Non meno interessante, in queste prescrizioni, la circostanza, enfatizzata specie nel testo dell'età neroniana, della salvaguardia dell'integrità dell'assetto urbano visto nel suo insieme, postulata dalla condanna della *deformitas*, che – pur nella ovvia distanza dei contesti – non può non farci pensare alla c.d. “carta di Gubbio” con la quale veniva affermata nel 1960, contro eventuali disinvolti progetti di demolizione di interi contesti urbani (come quelli avvenuti a Roma durante il Ventennio), l'esigenza di tutela e protezione dei centri storici nel loro complesso.

¹⁴ Cfr. le testimonianze raccolte dal De Ruggiero in “Diz. epigr.” II p. 1185 s.v. *continentia (urbis)*.

¹⁵ A p. 319, osservando in nota: “sarei più propensa a considerare *oppidum* come riferito alla cinta muraria che delimita il perimetro urbano, piuttosto che nel senso di “città”.

¹⁶ Sul testo di questi *senatusconsulta* vedi da ultimo U. LAFFI, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007, pp. 217-222.

Un'ultima riflessione, dentro questa ricerca di archetipi delle odierne sensibilità ambientaliste, riguarda un tratto modernissimo di autori antichi ben noti al pubblico colto: pensiamo al Seneca delle *Consolazioni* e delle *Lettere a Lucilio*, che da questo punto di vista costituisce una vera e propria miniera, ma limitiamoci, in questa occasione a Plinio, l'autore della *Naturalis historia* (opera enciclopedica diffusissima nel mondo romano, come mostra la sua ricchissima anche se complessa tradizione manoscritta). Plinio è l'autore che, a proposito del papiro, e dunque della carta, notando l'opportunità di spenere qualche parola su questo tipo di manufatto, che egli considera importantissimo, *cum chartae usu maxime* – egli osserva – *humanitas uitae constet, certe memoria* (13, 21): egli invita così il lettore a riflettere su come ai suoi tempi (dentro quel *saeculum* che includeva il felicissimo *quinquennium Neronis*) *l'humanitas uitae*, ossia la civiltà, il progresso, la qualità della vita, fossero fatte “essenzialmente (*maxime*) di carta” e pensando, come poteva pensare un nostro contemporaneo fino a qualche anno fa, a libri, giornali, documenti d'archivio, lettere, fogli di appunti (prima dell'avvento delle memorie elettroniche: oggi ne avrebbe dovuto trattare parlando del silicene).

L'attualità dei toni della sua denuncia della natura violata è evidente, ad esempio, là dove si rivolge con tono accorato ad un'umanità che, non paga dei veleni presenti in natura – oggetto della sua trattazione – ne produce artificialmente e con essi “avvelena i fiumi e gli elementi naturali, e la stessa aria, che ci è indispensabile per vivere”¹⁷.

L'oltraggio alla terra – stavolta meccanico più che chimico – è descritto a tinte fosche nella rappresentazione delle cave minerarie in Spagna, dove alla fine dei lavori di perforazione mirata “la montagna si squarciava con un fragore che l'immaginazione umana non può concepire e, insieme, con un soffio d'aria di incredibile veemenza: i minatori osservarono, vittoriosi, il crollo della natura”¹⁸. Questo oltraggio, egli nota ancora altrove, fu risparmiato all'Italia appena lo si poté vietare: “quanto a miniere d'oro, d'argento, di rame e di ferro, finché fu permesso di tenerle, l'Italia non fu seconda a nessun'altra regione¹⁹ e ora, gravida com'è nelle sue viscere di queste ricchezze, in luogo di esse profonde diversi umori, nonché cereali e frutti pieni di sapore”. Questo tema della *felicitas Italiae* (che in età augustea sarà sancito con l'enucleazione dell'istituto giuridico del *ius Italicum*, da concedere eccezionalmente a territori posti oltre i confini d'Italia) e del privilegio assicurato da una norma che ne impediva lo strazio, è ripetuto nel terzo libro (*haec est Italia dis sacra... metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris*) con in aggiunta l'informazione del divieto votato dal senato a tutela dell'integrità del suo volto (*sed interdictum id uetere consulto patrum Italiae parci iubentium*)²⁰, e ancora nel trentatreesimo libro, dove il discorso è più articolato: vi leggiamo che “l'Asturia, la Gallaecia e la Lusitania assicurano in questo modo – ossia con le miniere e le cave a cielo aperto – ogni anno ventimila libbre d'oro” e ancora, come c'era da aspettarsi, che “in nessun'altra parte del mondo [è di là da venire, notiamo noi, il sistematico sfruttamento delle miniere daciche] una tale fertilità si è conservata per tanti secoli”.

Subito dopo, quasi a rassicurare di non avere con questa notizia tolto un primato alla felicissima Italia, egli aggiunge: “Abbiamo già detto che l'Italia è risparmiata dallo sfruttamento in virtù di un antico decreto di interdizione del senato (*Italiae parci uetere interdicto patrum diximus* [è un rinvio interno al già citato 3, 183]), altrimenti nessun'altra terra sarebbe stata più

¹⁷ N.h. 18, 3: *nos et flumina inficimus et rerum naturae elementa, ipsumque quo uiuitur in perniciem uertimus.*

¹⁸ *Ibid.* 33, 72 nella trad. del ROSATI.

¹⁹ 37, 202: *metallis auri, argenti, aeris, ferri quamdiu licuit exercere, nullis cessit terris.*

²⁰ 3, 138.

feconda di questa, anche nei metalli. Si conserva il testo della legge censoria sulla miniera d'oro di *Victimulae* nel territorio di Vercelli, con cui si proibiva agli appaltatori pubblici di impiegare per lo sfruttamento più di cinquemila uomini”²¹.

Nel commento dello Zehnacker²² si legge che lo sfruttamento delle miniere della Cisalpina fu limitato non per il nobile motivo addotto da Plinio (*parci Italiae*), ma semplicemente perché, come si evincerebbe da un confronto con un luogo di Strabone, le miniere della Transalpina e della Spagna erano più vantaggiose²³: “ecco una singolare smentita – conclude lo Zehnacker, ingaggiando con Plinio una gara di sciovinismo dall’esito piuttosto scontato – del mito della fertilità dell’Italia”. Ricordo inoltre, a questo riguardo, un mio breve scambio di idee con Jean Andreau che mi fece notare come, secondo qualcuno, il vero scopo del decreto del senato sarebbe stato una ovvia volontà, da parte dell’oligarchia senatoria, di ostacolare gli affari dei *publicani*. Io trovo invece che quel *parci Italiae* conservi la sua valenza indiziaria della presenza – nel testo a noi sconosciuto di quel decreto – dell’enunciazione di un principio di rispetto per l’ambiente, come diremmo noi, o, come avrebbe detto Plinio, per il sacro suolo italico: il fatto che poi quel principio sia stato pretestuosamente usato, come sempre, per inconfessabili scopi politici o affaristici, nulla toglie al suo “ideologico” valore.

Non per caso ho indugiato nell’esegesi di questi passi pliniani, per i quali un puntuale riscontro è fornito da dati scientifici acquisiti e ampiamente divulgati in tempi relativamente recenti che dimostrano, a dispetto di ogni certezza “primitivista” sul potenziale industriale del mondo antico, che quelle di Plinio non erano esagerazioni di maniera. Carotaggi eseguiti nel ghiaccio della calotta polare artica e in Groenlandia da un’*équipe* dell’Università di Grénoble diretta da Claude Boutron hanno potuto accertare, con metodo in certo modo analogo a quello della dendrocronologia, l’entità dell’inquinamento causato nelle varie epoche dalle attività estrattive e siderurgiche.

Le emissioni inquinanti, dopo aver raggiunto la troposfera, sono state infatti regolarmente depositate dalle nevi nel corso dei millenni e annualmente “sigillate” dalla sovrapposizione di successivi strati di ghiaccio. L’analisi dei prelievi ha rivelato, per il periodo compreso fra I secolo a.C. e III d.C., che in quei secoli furono estratti dai 6 agli 8 milioni di tonnellate di piombo, con record annuali di 80.000 tonnellate. Il procedimento più inquinante in assoluto sembra sia stato quello della coppellazione della galena, ossia del riscaldamento in forno di minerale grezzo (ricco di solfuro di piombo), mediante un getto di aria calda che ossidava il piombo, facilitandone la separazione dall’argento.

Il diagramma ricavato dai carotaggi ha mostrato, in corrispondenza dei primi due secoli dell’era volgare, un picco notevole, seguito da una curva progressivamente discendente in corrispondenza dell’età di mezzo, e che poi viene di nuovo eguagliato nel pieno degli anni della rivoluzione industriale. Il pulviscolo associato con gli agenti inquinanti mostra inoltre con evidenza che la stragrande maggioranza delle scorie proveniva dalle miniere spagnole, mentre per i secoli successivi i fumi inquinanti risultano di

²¹ 33, 78: *extat lex censoria Victimularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua caebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent*, dove la *lex censoria* è probabilmente il capitolato d’appalto concesso ad una *societas publicanorum*, documento non diverso – nella sostanza – dalla *lex metalli Vipascensis*, che invece è conservata (I.L.S. 6891).

²² Pubblicato nella collezione delle “Belles Lettres”, Paris 1989, p. 178.

²³ STRAB., *Geogr.* 5, 1, 12 p. 218 C.

provenienza cinese. Impressionante, infine, il dato che l'antico inquinamento "romano" da piombo sarebbe pari al 15% di quello **attualmente** prodotto dalla carburazione, ossia dai gas di scarico delle nostre automobili²⁴.

Non stiamo certo svelando – ad un così scelto ed avvertito uditorio – il valore esemplare della fine del mondo antico, da leggere ed interpretare come sentenza di oracolo e da utilizzare nella costruzione dell'avvenire: ci limitiamo ancora una volta a constatare che, come già nella "profezia sul passato" dell'occhiuta ninfa Vegoia, *uirgo prudentissima*, il futuro è storia, così come l'indagine sul passato è chiave ineludibile per la comprensione del futuro che incalza. La risposta ai dubbi e alle incertezze, indotte da metodi di indagine sempre più sofisticati, su tanti aspetti della vita dell'uomo antico, dobbiamo cercarla nelle quotidiane angosce prodotte dal nostro ostinarci a vivere – a ogni costo – calpestando la nostra umanità.

MARIANO MALAVOLTA

²⁴ Breve resoconto su "Science" 272, 1996, pp. 246-249.

BIBLIOGRAFIA.

- E. DE RUGGIERO, s.v. *continentia (urbis)*, in “Diz. epigr.” II [1910], p. 1185;
S.L. CESANO, s.v. *genius*, in “Diz. epigr.” II [1922] p. 462 sgg.; A. Pasqualini, s.v. *lucus*, in “Diz. epigr.” IV [1975], pp. 1973-1975;
R.M. OGILVIE, *A commentary on Livy (books 1-5)*, Oxford 1978³; G. TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica*, Roma 1990;
G. RAGONE, *Dentro l'alsos. Economia e tutela del bosco sacro nell'antichità*, in “Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente” (Ravello, 3-6 giugno 1994), a cura di C. A. LIVADIE E F. ORTOLANI, Bari 1998, pp. 11-25 [fonti del Clitunno, roseto della Porziunca, orto degli ulivi al Getsemani];
A. RICCI, *Attorno alla nuda pietra. Archeologia e città tra identità e progetto*, Roma 2006; *Usus veneratioque fontium. Fruizione e culto delle acque salutari nell'Italia romana*, a cura di L. GASPERINI, Tivoli 2006.



Questo/a opera è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)